

C I T T A' DI CHIARAVALLE CENTRALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Scadenze fiscali del 16 DICEMBRE 2016

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.

N.B. Ai terreni incolti si applicano le stesse esenzioni IMU dei terreni agricoli

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale.

Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

Per gli immobili che assolvono l'imposta del 1,06 % di Imu, la Tasi non è dovuta.

IMU 2016: Delibera del Commissario Straordinario 09 del 26.04.2016

L'IMU non è più dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle "di lusso".

Sono di lusso, e quindi restano assoggettate ad IMU, le unità immobiliari individuate dalle seguenti categorie catastali: A/1, abitazione di tipo signorile - A/8, abitazione in ville - A/9, castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Per tutti gli altri immobili e terreni l'aliquota ordinaria è del 1,06%.

Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire):

L'art. 9 bis del Dl 47/2014 dispone l'applicazione dell'Imu con l'esonero per i residenti all'estero "già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza" escludendo così chi percepisce un trattamento pensionistico erogato dallo Stato italiano.

Imu agricola 1,06 % (aliquota ordinaria)

Ravvedimento operoso

Ravvedimento operoso agevolato per versamenti entro 90 giorni dalla scadenza.

Con il DLgs 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza 01/01/2017 anticipato al 01/01/2016 dalla Legge di Stabilità 2016 al comma 133.

Per quanto di interesse ai fini del Ravvedimento operoso IMU, TASI e TARI, il DLgs 158/2015 prevede all'articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'Art. 13 del DLgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza:

"1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà'. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."

In particolare al punto 3 stabilisce che:

"3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto."

In base a queste modifiche normative il Ravvedimento operoso viene applicato con una sanzione ridotta della metà per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza come da dettaglio che trovate a seguire.

I calcoli IMU, TASI e il Ravvedimento operoso sono stati aggiornati secondo le nuove specifiche.

02/01/2016 - Variazione tasso di interesse legale 2016

Dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse da applicare per il ravvedimento è pari allo 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015)